




# ISTITUTO COMPRENSIVO "FALCOMATA' – ARCHI"

Via Montello n. 7 - S. Caterina – 89121 Reggio Calabria

Prot. 5915/VI-9 del 27/08/2021

## D.V.R. – Valutazione Rischi COVID

(Art. 18, 28, 29 del D. Lgs. 81/2008, come modificato dal D. Lgs. 106/09)



Data certa: 01/10/2018. Attribuita sul presente documento mediante firma dei seguenti soggetti:

Datore di lavoro: Dott.ssa Serafina Corrado

R.S.P.P.: Prof. Giovanni Quattrone

R.L.S.: Prof. Rosaria Modafferi

Medico  
Competente: Dott. Giuseppe Musolino

## INDICE

### Sommario

<b>PREMESSA NORMATIVA .....</b>	<b>3</b>
<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI AL SARS- COV-2 .....</b>	<b>4</b>
<b>GLI SCENARI STANDARD E LE MISURE DI PREVENZIONE POSSIBILI.....</b>	<b>5</b>
<b>SCENARIO 1 – ZONA BIANCA - BASSA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO .....</b>	<b>5</b>
<b>SCENARIO 2 – ZONA GIALLA - MEDIA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO .....</b>	<b>6</b>
<b>SCENARIO 3 – ZONA ARANCIONE - ELEVATA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO.....</b>	<b>8</b>
<b>SCENARIO 4 – ZONA ROSSA -MOLTO ELEVATA PROBABILITA’ DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO .....</b>	<b>8</b>

## Premessa Normativa

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 16-septies, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera a) la Zona bianca, alla lettera b) la Zona gialla, alla lettera c) la Zona arancione e alla lettera d) la Zona rossa;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il Decreto legge n 105 del 23/07/2021 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche";

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono i presupposti per la proroga dello stato emergenza dichiarato con le citate delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adeguare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del predetto virus;

## Valutazione dei rischi relativi al SARS- CoV-2

Il documento, quale allegato integrante il DVR, fornisce delle risposte alle varie richieste normative del D.Lgs. 81/2008 (Titolo X – Esposizione ad agenti biologici) per i rischi da coronavirus, ai sensi del protocollo ministeriale d'intesa.

Per procedere ad una valutazione il più possibile coerente con la situazione reale rispetto al contesto di riferimento, la scuola necessita di tutti gli elementi di conoscenza a cadenza, almeno trimestrale, che concorrono all'incremento/decremento dello scenario per come di seguito descritto e relativo al territorio di riferimento.

I dati aggregati, di cui questa istituzione deve entrare in possesso perché possa valutare i livelli di rischio devono essere forniti dall'autorità territoriale competente addetta ai servizi di prevenzione e protezione del territorio in sinergia con il DPP di riferimento.

Sarebbe rilevante acquisire i dati statistici relativi a personale/alunni in possesso di Green-Pass.

In mancanza si prevede una finestra di osservazione conseguente al controllo previsto dal D.L. 11/2021 Art. 9 Ter tenendo conto dei dati statistici pubblicati nel sito della Regione Calabria.

Si ricorda che la normativa (art. 271) dispone che il datore di lavoro nella valutazione del rischio (art. 17) tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

- a) Della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2
- b) Dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte
- c) Dei potenziali effetti allergici e tossici
- d) Della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta
- e) Delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio
- f) Del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

Inoltre si segnala che il documento di cui all'articolo 17 deve essere integrato dai seguenti dati:

- a) Le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici
- b) Il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
- c) Il numero dei lavoratori che si sono sottoposti al piano di vaccinazione;
- d) Le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
- e) I metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate

- f) Il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico

Il modello si sofferma poi anche sull'articolo 272 comma 2, sull'articolo 273 comma 1, sull'articolo 278 comma 1 e sull'articolo 280 (registro degli esposti e degli eventi accidentali) e per ogni punto esplicitato, laddove applicabile in relazione alle caratteristiche del nuovo coronavirus, fornisce tutte le informazioni disponibili o rimanda alla lettura delle altre parti del documento.

## Gli scenari standard e le misure di prevenzione possibili

Se parte della valutazione viene già condotta attraverso le varie risposte relative alle richieste normative citate, un'altra parte della valutazione è presente nel capitolo dedicato alla "**valutazione del rischio & misure di prevenzione e protezione**".

In questa parte si opta per una "composizione di valutazione dei rischi suddivisa per SCENARI STANDARD, di agile lettura e di rapida applicazione al mutare degli eventi. Indipendentemente dallo scenario di prima applicazione, alla data di redazione del presente DVR, è compito del datore di lavoro, definire lo scenario di appartenenza dell'Istituzione Scolastica al variare delle condizioni".

Si indica che l'eventuale modifica dello scenario di appartenenza "può pertanto essere deciso e reso evidente ai fatti (compresa la 'data certa')" anche "mediante comunicazione scritta tracciabile da parte del datore di lavoro". Tale eventuale "cambio di scenario, quando legato al passaggio ad uno scenario più stringente, dovrà essere corroborato dai fatti oggettivi afferenti allo scenario medesimo".

Riprendiamo dal documento la tabella con la composizione degli scenari:

SCENARIO	ZONA	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE INIZIALE
Prerequisito		Rispetto delle normative, circolari, ordinanze ecc. imposte dalle istituzioni	COSTANTE
Scenario 1	BIANCA	Bassa probabilità di diffusione del contagio	x
Scenario 2	GIALLA	Media probabilità di diffusione del contagio	
Scenario 3	ARANCIONE	Elevata probabilità di diffusione del contagio	
Scenario 4	ROSSA	Molto elevata probabilità di diffusione del contagio	

### **SCENARIO 1 - ZONA BIANCA - BASSA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO**

**Primo scenario** (bassa probabilità di diffusione del contagio) è "ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali non siano presenti, nell'intera provincia, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire "bassa" la

probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti)" - il Datore di Lavoro "ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare delle informazioni;
- Affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici e nelle mense e/o zone ristoro, dell'infografica.
- Affissione, nei servizi igienici, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o zone ristoro ove siano presenti lavandini, delle 'istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani';
- Stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o persone esterne), per la limitazione al minimo dei contatti con i propri lavoratori. Se necessario, dotazione agli stessi di mascherina chirurgica;
- Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione".

Si applicano, invece, "le misure dello scenario seguente nella misura in cui, indipendentemente dalla situazione di diffusione geografica, insistano sull'azienda condizioni intrinseche e particolari che impongano uno scenario più restrittivo o qualora il Datore di Lavoro lo ritenga necessario".

In "Zona bianca" vengono denominate le regioni nei cui territori alternativamente:

- L'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
- L'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:
- Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;
- Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10 per cento di quelli comunicati alla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;

## SCENARIO 2 - ZONA GIALLA - MEDIA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

**Secondo scenario** (media probabilità di diffusione del contagio) è "ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella provincia, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire *media* la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti **misure di prevenzione e protezione**:

- Tutte le misure indicate per Scenario 1;

- Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani agli ingressi aziendali, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani all'ingresso presso la sede di lavoro (valido anche per l'ingresso di utenti esterni);
- Uso di guanti in lattice monouso da parte dei lavoratori che debbano interagire con materiali esposti al rischio contagio;
- Una attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio (minori, lavoratori oltre i 55 anni, lavoratori con nota immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, avvalorandola con atti). Rientrano nella categoria delle fasce sensibili anche le donne in stato di gravidanza, pur non essendoci ad oggi alcuna informazione di letteratura che indichi l'incidenza del virus sul feto (fonte: rivista medico scientifica inglese 'The Lancet');
- Dotazione di disinfettanti per superfici a base alcoolica e panni di carta usa e getta, al minimo per le postazioni/uffici destinati ad accogliere utenti esterni;
- Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni: si preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche. Ove non possibile, saranno valutate opzioni di front office con predilezione delle postazioni munite di plexiglass di protezione".

In "Zona gialla" vengono denominate le regioni nei cui territori alternativamente:

- L'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a);
- L'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a):
- Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
- Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;

### **SCENARIO 3 - ZONA ARANCIONE - ELEVATA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO**

**Terzo scenario** (elevata probabilità di diffusione del contagio) è "ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nelle limitrofe città, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire 'elevata' la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti)".

In questo scenario il Datore di Lavoro "ritiene, al minimo, di adottare le seguenti **misure di prevenzione e protezione**:

- Tutte le misure indicate per Scenario 2;
- Predisposizione di cestini dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari utilizzati per l'espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva ecc.), da smaltirsi poi alla stregua di rifiuti biologici;
- Accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro ecc.
- Fornitura di maschere facciali filtranti di categoria FFP2 o FFP3, marchiata EN 149.
- Messa a disposizione di mascherine monouso di tipo chirurgico (ovvero prive di filtro) per tutti gli accessi esterni, mediante predisposizione di un dispenser agli ingressi delle sedi di lavoro.

Ricordando che, analogamente a quanto detto per il primo, anche per il secondo e terzo scenario si possono applicare le misure dello scenario successivo, veniamo, infine, al quarto scenario (**molto elevata probabilità di diffusione del contagio**).

In "Zona arancione": vengono denominate le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere a), b) e d);

### **SCENARIO 4 - ZONA ROSSA -MOLTO ELEVATA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO**

**Lo scenario 4** è "ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella medesima città della sede di lavoro, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire 'molto elevata' la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti)".

In questa situazione il Datore di Lavoro "ritiene, al minimo, di adottare le seguenti **misure di prevenzione e protezione**:

- Tutte le misure indicate per Scenario 3;
- Dotazione di mascherine come descritte in Scenario 3, con le modalità definite in Scenario 3, per tutti i lavoratori;
- Valutazione della possibilità di sospensione dell'attività, nei limiti di legge previsti.

**Monitoraggio e Verifica di efficacia dei sistemi di prevenzione adottati – misure correttive, aggiornamenti, revisioni documenti**

Il documento di valutazione dei rischi viene periodicamente aggiornato in esito alle azioni di monitoraggio e verifica da parte degli organi ed uffici preposti ed all'occorrenza



integrato con “una serie di azioni” migliorative e finalizzate a prevenire il rischio di infezione da virus Covid-19 in ambiente di lavoro, con ciò contribuendo altresì “alla prevenzione della diffusione dell'epidemia”.

Il presente documento viene recepito nel protocollo di Sicurezza Anti-Contagio COVID-19 adottato dall'Istituzione Scolastica IC “Falcomatà-Archi”.

- carenze strutturali di porzioni di fabbricato.

La valutazione dei rischi è stata condotta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il coinvolgimento preventivo del Medico Competente e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

In “Zona rossa”: vengono denominate le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;
- Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività.».

Reggio Calabria, 27/08/2021

Il datore di lavoro

f.to Dott.ssa Serafina Corrado

---

Il R.S.P.P.

f.to Prof. Giovanni Quattrone

---

Il R.L.S.

f.to Prof. Rosaria Modafferi

---

Il Medico Competente

f.to Dott. Giuseppe Musolino

---